C12015 - COOP ESTENSE-COOP CONSUMATORI NORDEST-COOP ADRIATICA/COOP ALLEANZA 3.0
Provvedimento n. 25774

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2015;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione delle società Coop Estense, Coop Consumatori Nord Est e Coop Adriatica, pervenuta in data 5 ottobre 2015 e integrata nelle date 20 e 21 ottobre 2015;

VISTA la richiesta di informazioni, con relativa interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 217/98, inviata alle società Coop Estense, Coop Consumatori Nord Est e Coop Adriatica in data 9 novembre 2015;

VISTA la risposta alla predetta richiesta di informazioni, pervenuta in data 18 novembre 2015;

VISTA la comunicazione delle società Coop Estense, Coop Consumatori Nord Est e Coop Adriatica, pervenuta in data 27 novembre 2015, con la quale è stata ulteriormente integrata la comunicazione originaria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. COOP ADRIATICA Soc. Coop. a R.L. (di seguito anche "Coop Adriatica") è una cooperativa di consumo attiva nel settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo. In particolare, essa opera attraverso una rete di supermercati, ipermercati e *superette* attivi sotto le insegne Coop e localizzati in varie province dell'Emilia Romagna, Veneto, Marche e Abruzzo.
Coop Adriatica opera, mediante una rete di società controllate, anche in altri settori, tra i quali: i servizi turistici (attraverso la società Robintur S.r.l.), l'intermediazione assicurativa (Coopciconto S.r.l.), la vendita al dettaglio di carburante per autotrazione (Enercoop Adriatica S.p.A.), la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici (Farmacie Comunali di Padova S.p.A.), la locazione di beni immobiliari (IGD SIIQ S.p.A. e Emiliana S.r.l.).
Il fatturato realizzato in Italia da Coop Adriatica è stato pari, nel 2014, a circa 2.333 milioni di euro.

2. COOP ESTENSE Soc. Coop. (di seguito anche "Coop Estense") è una cooperativa di consumo attiva nel settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari. Essa opera attraverso una rete di supermercati, ipermercati e *superette* attivi sotto le insegne Coop e localizzati in varie province dell'Emilia Romagna e Puglia.
Anche Coop Estense opera, mediante una rete di società controllate, in diversi altri settori, tra i quali: le emettenti televisive (Teleinformazione Modenese S.r.l.), farmacie e parafarmacie (Farmacie di Sassuolo S.p.A. e Farmacie Comunali di Modena S.p.A.), intermediazione assicurativa (Assinova S.r.l.), commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (Estense Energy S.p.A.), commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione (Energya S.p.A.).
Il fatturato di Coop Estense nel 2014, interamente realizzato in Italia, è stato pari a circa 1.309 milioni di euro.

3. COOP CONSUMATORI NORD EST Soc. Coop. (di seguito anche Coop Nordest) è una cooperativa di consumo attiva nel settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari. Essa opera attraverso una rete di punti vendita attivi sotto le insegne Coop e localizzati in varie province del Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Lombardia. Coop Nordest detiene inoltre il 50% della società Trento Sviluppo S.r.l., che gestisce 2 punti vendita nella provincia di Trento.
Coop Nordest è attiva, mediante una rete di società controllate, anche nei seguenti settori: immobiliare (Immobiliare Nordest S.p.A.), commercio di prodotti petroliferi (Enercoop S.r.l.) e agenzie di viaggi (Nuova Planetario S.p.A.). Coop Nordest detiene anche il 47,55% della Comunicare S.p.A., società che gestisce l'emittente televisiva Telereggio: secondo quanto precisato dalle Parti nell'integrazione alla propria comunicazione del 20 ottobre 2015, tale partecipazione è destinata a superare il 51% in quanto, a seguito di un aumento di capitale deliberato il 9 ottobre 2015, alcuni soci hanno già manifestato la propria volontà di non esercitare il diritto di opzione.
Il fatturato realizzato in Italia da Coop Consumatori Nord Est è stato pari, nel 2014, a circa 803 milioni di euro.

4. Coop Adriatica, Coop Estense e Coop Consumatori Nordest sono 3 delle 9 grandi cooperative di consumo che aderiscono al consorzio nazionale Coop Italia. Di tale consorzio, proprietario delle insegne "Coop", "Incoop" e "Ipercoop" utilizzate dagli associati, fanno parte anche un centinaio circa di cooperative medie e piccole. Complessivamente, il fatturato realizzato dalle imprese aderenti al sistema Coop è stato pari, nel 2014, a circa 12,4 miliardi di euro.
5. Le parti della presente operazione detengono partecipazioni congiunte in altre società attive nel settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e di largo consumo, e segnatamente:

i) Campania Distribuzione Moderna S.r.l. (Coop Adriatica 45%, Coop Estense 10%, con la rimanente quota detenuta da Unicoop Tirreno Soc. Coop), attiva in alcune province della Campania;
ii) Coop Sicilia S.p.A. (Coop Adriatica 50% e Coop Nordest 50%), attiva in Sicilia;
iii) Distribuzione Centro Sud S.r.l. (Coop Estense 50%, Coop Adriatica 40% e Coop Nordest 5%), attiva nelle province di Roma e Napoli;
iv) Distribuzione Roma S.r.l. (Coop Estense 19,57%, Coop Nordest 17,37%, Coop Adriatica 13,21%), presente in alcune provincie del Lazio e nella provincia di Rimini.

6. Inoltre, le Parti detengono partecipazioni congiunte nelle seguenti società:
i) Pharmacoop S.p.A. (quote paritetiche del 18,9% detenute da Coop Estense, Coop Adriatica e Coop Nordest), attiva nel settore della vendita al dettaglio di farmaci e dei servizi connessi a tale attività;
ii) Librerie.Coop S.p.A. (Coop Adriatica 42,9%, Coop Nordest 28,6%, con le rimanenti quote suddivise tra altre grandi cooperative di consumo), che gestisce 40 librerie a marchio proprio localizzate in 11 diverse regioni;
iii) ViaEmilia.TV S.r.l. (di cui Coop Estense e Coop Nord Est detengono indirettamente quote pari, rispettivamente al 34% e al 32%), titolare del diritto d'uso di frequenze nel territorio della provincia di Parma.

7. Infine, le cooperative coinvolte nella fusione detengono importanti partecipazioni, sia dirette che indirette, nella Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (di seguito UGF), holding dell'omonimo gruppo assicurativo.
In particolare, esse detengono, complessivamente, il 34% circa (Coop Adriatica 12,55%, Coop Estense 10,86%, Coop Consumatori Nordest 10,76%) della Finsoe S.p.A., società che controlla di fatto UGF. Attualmente, il primo azionista di Finsoe è la società Holmo S.p.A.[1], con una partecipazione pari a quasi il 24%.

8. Anche altre cooperative aderenti a Coop Italia (e segnatamente Coop Liguria, Coop Lombardia, Nova Coop e Unicoop Tirreno) detengono partecipazioni in Finsoe: complessivamente considerate, le cooperative aderenti al consorzio Coop Italia, e quindi alla catena distributiva Coop, hanno circa il 53% di Finsoe.

9. Le Parti della presente operazione - oltre ad essere presenti in Finsoe e in alcuni soci di quest'ultima - hanno anche partecipazioni dirette in UGF, nonché nella società veicolo Lima S.r.l., che detiene, a sua volta, il 4,55% di UGF. A tale riguardo, le Parti hanno chiarito che, con delibera assembleare del 9 ottobre 2015, la società Lima è stata posta in liquidazione e che, ad esito del processo di liquidazione, la partecipazione azionaria detenuta da Lima in UGF sarà ripartita pro quota tra le società. Pertanto, dopo lo scioglimento di Lima, le tre cooperative deterranno complessivamente una partecipazione diretta in UGF pari al 9,61%.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

10. L'operazione consiste nella fusione fra Coop Estense, Coop Nordest e Coop Adriatica, mediante la costituzione di una nuova società cooperativa che sarà denominata "Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop." (di seguito anche Coop 3.0).
Secondo quanto dichiarato dalle Parti, l'operazione si inserisce nel contesto di una ristrutturazione aziendale volta ad un migliore utilizzo del patrimonio delle tre cooperative rientranti nel perimetro dell'unificazione.

11. La fusione delle tre cooperative di consumo comporta altresì il mutamento dell'assetto di controllo di tutte le società nelle quali tali cooperative detengono partecipazioni che, sommate tra di loro, ammontino almeno al 51% del capitale sociale di ciascuna società. Tali quote, infatti, singolarmente inidonee ad attribuire il controllo esclusivo (e, in taluni casi, anche quello congiunto) delle società partecipate, a seguito della presente operazione conferiranno alle 3 cooperative, fuse nella Coop3.0, il controllo esclusivo delle società stesse.

12. In particolare, ad esito dell'operazione, Coop 3.0 acquisirà il controllo esclusivo delle seguenti 7 società:
i) Campania Distribuzione Moderna S.r.l., Distribuzione Roma S.r.l., Società Pharmacoop S.p.A., Librerie.Coop S.p.A. e ViaEmilia.TV S.r.l., società che attualmente non risultano controllate, singolarmente o congiuntamente, da nessuna delle cooperative che ne detengono una partecipazione di minoranza;
ii) Coop Sicilia S.p.A., attualmente controllata congiuntamente da Coop Adriatica e Coop Nordest;
iii) Centro Sud S.r.l., nella quale solo Coop Estense detiene attualmente una partecipazione, pari al 50%, che le conferisce il diritto di veto.

13. Non presenta invece natura durevole il controllo di diritto che Coop 3.0 acquisirebbe, ad esito dell'operazione, sulla società Lima S.r.l.: tale società, infatti, è stata posta in liquidazione ed è previsto che la conclusione del processo di liquidazione avvenga entro la chiusura dell'esercizio 2015.

14. Inoltre, sulla base delle informazioni inviate dalle Parti, la fusione delle 3 cooperative non determinerà alcun mutamento dell'assetto di controllo di UGF e della sua controllante Finsoe, che, ad esito dell'operazione, non risulterà controllata dalla società post-fusione Coop 3.0.

15. Infine, sulla base di quanto comunicato dalle Parti in data 27 novembre 2015, la società Campania Distribuzione Moderna S.r.l. (di seguito anche CDM), una delle società di cui Coop 3.0 acquisirebbe il controllo ad esito della presente operazione, intende procedere all'acquisizione di un ramo d'azienda consistente in un ipermercato localizzato ad Aprilia, attualmente controllato dalla società Unicoop Tirreno Soc. Coop., altra cooperativa di consumo aderente a Coop Italia.

[1] *[La società Holmo è a sua volta partecipata da cooperative, prevalentemente attive nel settore delle costruzioni,]*

L'operazione di fusione comporterebbe pertanto anche l'acquisizione, da parte di Coop 3.0, del controllo indiretto, tramite la CDM, di tale ramo d'azienda.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

16. L'operazione comunicata, in quanto comporta la fusione di 3 imprese in una nuova società e la conseguente acquisizione, da parte di tale nuova società, del controllo esclusivo di 7 imprese e di un ramo d'azienda, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 287/90.
17. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto, a livello nazionale e nell'ultimo esercizio disponibile, il fatturato totale realizzato dall'insieme delle 3 imprese coinvolte nella fusione è stato superiore a 492 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti della distribuzione moderna

18. L'operazione in esame interessa, in primo luogo, il settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e di largo e generale consumo, ove le 3 cooperative coinvolte nella fusione esercitano la propria attività prevalente mediante una rete di punti vendita costituita da: superette (100-400 mq), supermercati (400-2.500 mq) e ipermercati (> 2.500 mq).
19. Le suddette tipologie di esercizio commerciale si differenziano, oltre che in base alle dimensioni della superficie di vendita, per una serie di ulteriori caratteristiche dell'offerta complessiva, quali: l'ampiezza e la profondità della gamma di prodotti in vendita, il posizionamento di prezzo, il numero di casse, la disponibilità di parcheggi, la presenza di banchi del fresco, la vicinanza ai centri urbani, ecc..

Sulla base di un consolidato orientamento dell'Autorità[2], si può individuare una catena di sostituibilità tra tali tipologie di punto vendita, nella quale le relazioni maggiormente significative, ai fini della delimitazione dei mercati, risultano limitate alle categorie immediatamente contigue sotto il profilo dimensionale. Tali relazioni di sostituibilità non sono necessariamente simmetriche, potendosi ipotizzare che i punti vendita di dimensioni più elevate esercitino una pressione concorrenziale superiore sui punti vendita di minori dimensioni rispetto alla relazione inversa.
20. Nei propri precedenti, l'Autorità ha conseguentemente identificato l'esistenza di mercati merceologici distinti per ciascuna categoria dimensionale di punto vendita, definiti in particolare come segue:
i) il mercato delle superette (100-400 mq), composto dalle stesse superette e dai supermercati medio-piccoli (aventi una superficie compresa tra 400 e 1.500 mq);
ii) il mercato dei supermercati (400-2.500 mq), composto da tutti i supermercati, dalle superette e dagli ipermercati;
iii) il mercato degli ipermercati (dai 2.500 mq in su), composto dagli ipermercati e dai grandi supermercati (di dimensione pari o superiore ai 1.500 mq).
21. Sotto il profilo geografico, i mercati della GDO hanno dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L'esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve tuttavia essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione, essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.
22. Nel caso in esame, le sovrapposizioni di quote tra le parti dell'operazione - nonché tra le parti e le società distributive di cui Coop 3.0 andrà ad acquisire il controllo - si verificano nei seguenti mercati rilevanti: *i)* i mercati degli ipermercati delle province di Ferrara, Venezia e Treviso; *ii)* i mercati dei supermercati delle province di Ferrara, Venezia, Treviso, Rovigo, Vicenza e Roma; *iii)* i mercati delle *superette* delle province di Rimini, Venezia, Vicenza, Rovigo e Treviso.

Gli ulteriori mercati interessati dall'operazione

23. Le parti dell'operazione in esame svolgono attività in svariati altri settori, diversi rispetto al proprio "*core business*", rappresentato dall'attività distributiva. Nell'ambito di tali settori, l'operazione determina effetti di sovrapposizione sui seguenti mercati: *i)* i mercati della distribuzione di carburanti per autotrazione delle province di Bologna, Reggio Emilia e Piacenza; *ii)* il mercato dei servizi turistici di agenzia di Treviso; *iii)* il mercato nazionale della compravendita e gestione di immobili ad uso commerciale.

Gli effetti dell'operazione sui mercati distributivi

24. Preliminarmente si osserva che l'Autorità, in considerazione del numero e dell'importanza delle funzioni svolte a livello centralizzato dal Consorzio Nazionale Coopitalia, sin dal 2001[3] ha ritenuto che "*nell'ambito dei sistemi Coop e*

[2] *[Cfr., tra gli altri, il provv. n. 6113 del 18 giugno 1998, C3037 – Schemaventuno - Promodes/Gruppo GS, in Boll. n. 25/1998 o, tra quelli più recenti, il provv. n. 25419 dell'8 aprile 2015 "C11968 COOP CENTRO ITALIA/GRANDI MAGAZZINI SUPERCONTI".]*

[3] *[Cfr. il caso: "I414 Coop Italia –Conad/Italia Distribuzione", provv. n. 9352 del 29/03/2001.]*

Conad le cooperative demandano ai rispettivi consorzi attività di natura tale da indurre a ritenere che essi costituiscano sistemi a decisione comune…".

Essa pertanto, nella propria prassi decisionale relativa alla valutazione delle operazioni di concentrazione - pur lasciando impregiudicata la possibilità di considerare le cooperative del sistema Coop alla stregua di un gruppo societario di imprese assoggettato al medesimo assetto di controllo - ha generalmente utilizzato un approccio di valutazione sostanziale, considerando in modo unitario il potere di mercato detenuto dalla catena Coop, e sommando quindi le quote di mercato delle singole cooperative di consumo presenti su uno stesso mercato rilevante[4]. E ciò in linea, anche, con l'impostazione utilizzata dalla Commissione in alcuni propri precedenti[5].

25. Conformemente al suddetto approccio, la presente operazione, avendo luogo tra società che già prima dell'operazione aderivano al sistema Coop e operavano sul mercato con la medesima insegna, non comporta modifiche sostanziali dell'assetto competitivo esistente nei mercati interessati.

Generalmente, peraltro, ciascuna cooperativa aderente al sistema Coop presenta un proprio territorio privilegiato di attività, distinto rispetto a quello delle altre, risultando le sovrapposizioni tra di esse limitate a pochissime zone di confine o all'effetto prodotto da operazioni di acquisizione di società aventi un ambito di operatività diverso rispetto a quello della cooperativa acquirente.

26. Con riferimento ai mercati interessati della distribuzione moderna, le quote di mercato detenute dalle tre società cooperative coinvolte nell'operazione di fusione e dalle ulteriori società di cui la nuova società Coop 3.0 acquisirà il controllo sono evidenziate nella tabella n.1.

Tab. n. 2 - Quote di mercato delle Parti e del principale concorrente (%)

PR	Mercati	CoopAdria	Coop Esten	Coop NE	D.R.*	Altre acq.**	Coop 3.0	Coop Tot. ***	1°conc.
FE	*Super*	*1,9*	34,6	-			***36,5***	*38,4*	13,9 (Aspiag)
	Iper	*3,3*	*52,6*	-			***55,9***	*55,9*	17,4 (Bennet)
TV	Superet.	*3,6*	-	*1,2*			*4,8*	*7,9*	18,9 (Crai)
	Super	*7,2*	-	*1,1*			*8,4*	*10,4*	22,5 (Selex)
	Iper	*10,6*	-	*1,1*			*11,7*	*12,7*	28,4 (Selex)
VE	Superet.	*15*	-	*1,6*			*16,6*	*18,5*	20,2 8Selex)
	Super	*16,2*	-	*1,7*			*17,9*	*18,9*	20,7 (Selex)
	Iper	*17,7*	-	*1,8*			*19,5*	*19,5*	21,2 (Selex)
VI	Superet.	*8,4*	-	*1,3*			*9,8*	*10,8*	25,8 (Selex)
	Super	*6,1*	-	*0,7*			*6,8*	*8,8*	31,4 *(Selex)*
RO	Superet.	*6,7*	-	*1,8*			*8,5*	*10,6*	15,2 (Sisa)
	Super	*10,1*	-	*0,9*			*11*	*12*	25,5 (Selex)
RN	Superet	*16,8*			*3,1*		*19,9*	*19,9*	23,0 (Conad)
	Super	*21,4*			*2,2*		*23,6*	*23,6*	54,3 (Conad)
RM	*Super*				*3,7*	*0,2*	*3,9*	*10,2*	22,2 (Conad)
	Iper				*1,9*	*0,7*	*2,6*	*14,8*	20,3 (Sun)

[4] *[Tra le più recenti decisioni in tal senso, si vedano, ad esempio: provv. n. 25419 dell'8/4/2015 "C11968 COOP CENTRO ITALIA/GRANDI MAGAZZINI SUPERCONTI"; provv. n. 24504 del 12/8/2013 "C11916 COOP LOMBARDIA/due ipermercati del GRUPPO LOMBARDINI"; provv. n. 24397 del 5/06/2013 C11903 COOP ESTENSE-UNICOOP TIRRENO-COOP ADRIATICA-NOVACOOP-COOP LOMBARDIA – COOP LIGURIA – COOP CONSUMATORI NORDEST / DISTRIBUZIONE ROMA".]*

[5] *[Crf. Kesko/Tuko, Decisione della Commissione del 20 novembre 1996, caso IV/ M.784, Rewe/Adeg, Decisione della Commissione del 29 aprile 2011, caso COMP/M.5047.]*

* Distribuzione Roma.
** Altre acquisite: Coop Sicilia, Centro Sud e CDM.
*** La quota di Coop è superiore a quella di Coop 3.0 laddove sono presenti altre società del sistema Coop.
Fonte: comunicazione delle Parti

27. Si può notare come, ad esito dell'operazione, la quota complessiva di Coop 3.0 assumerebbe valori di rilievo soltanto nella provincia di Ferrara, pari al 36,5% del mercato dei supermercati e al 55,9% del mercato degli ipermercati. Prima dell'operazione, peraltro, la sola Coop Estense già deteneva quote pari, rispettivamente nei due mercati, al 34,6% e al 52,6%. Sulla base di quanto esposto in precedenza, inoltre, l'operazione non modificherebbe comunque la quota già detenuta precedentemente dal sistema Coop Italia.
Si sottolinea, infine, la presenza sui medesimi mercati di altri qualificati concorrenti, quali il gruppo "Bennet", con una quota pari al 17,4% del mercato degli ipermercati, e la società Aspiag (Despar), con una quota pari al 13,9% del mercato dei supermercati.
28. Neanche l'acquisizione dell'ipermercato localizzato ad Aprilia (LT) da parte della società CDM, di cui Coop 3.0 arriverebbe a detenere il controllo esclusivo ad esito dell'operazione, appare idonea a produrre effetti concorrenziali di rilievo. Infatti: *i)* nessuna delle 3 cooperative parti della fusione opera attualmente in provincia di Latina, pertanto l'operazione non comporterebbe sovrapposizioni di quote tra le Parti; *ii)* la società cedente, Unicoop Tirreno, appartiene anch'essa al sistema Coop, pertanto la quota complessiva di Coop Italia rimarrebbe invariata; *iii)* Unicoop Tirreno continuerebbe a operare nella provincia con altri punti vendita, pertanto la quota del sistema Coop, prima attribuibile a un unico operatore (Unicooop Tirreno), ad esito dell'operazione risulterebbe suddivisa tra due società giuridicamente distinte (Unicoop Tirreno e Coop 3.0), sia pure aderenti alla medesima catena.

Gli effetti dell'operazione sugli altri mercati interessati

29. L'operazione produce effetti di sovrapposizione limitati anche sui rimanenti mercati interessati. In particolare: *i)* le quote congiunte delle Parti nei mercati della distribuzione dei carburanti raggiungono il 13% circa soltanto in provincia di Reggio Emilia, mentre rappresentano il 5% e il 4% circa, rispettivamente, a Piacenza e Bologna; *ii)* nei mercati dei servizi turistici di agenzia, le quote delle Parti si sovrappongono solo nella provincia di Treviso, ove le cooperative di consumo gestiscono complessivamente 4 agenzie, a fronte di una struttura dell'offerta molto frammentata che vede la presenza di circa 50 agenzie; *iii)* nel mercato nazionale della compravendita e gestione di immobili ad uso commerciale la quota detenuta complessivamente dalla Parti non supera il 10%.
30. Per quanto precede, l'operazione comunicata non riduce in modo sostanziale la concorrenza sui mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella